



UTILIZZO PERMESSI **LEGGE 104: ATTENZIONE!**

Una recente sentenza della Corte di Appello dell'Aquila (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 8784 del 30 aprile 2015) ha riconosciuto **legittimo il licenziamento del dipendente** che utilizzi - **anche solo parzialmente** - i “permessi della 104” per dedicarsi a qualcosa che nulla ha a che vedere con l'assistenza al disabile ma per soddisfare **proprie esigenze personali**.

La Cassazione, definendo questo comportamento un “**odioso abuso del diritto**” e “**un disvalore sociale**” che scarica il costo di esigenze personali sull'intera collettività, giustifica il licenziamento disciplinare del dipendente poichè questo comportamento pone in dubbio la futura correttezza nell'adempimento degli obblighi assunti dal lavoratore.

Questo atteggiamento del lavoratore è sintomatico e rompe irreparabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

NASCITA FIGLI: DUE GIORNI DI **PERMESSO AL PADRE**

Novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/2015).

Aumentano a due i giorni di congedo che il lavoratore padre è obbligato a fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

I due giorni, anche non continuativi, vanno ad aggiungersi al periodo di astensione obbligatorio della madre.

Altri due giorni potranno essere chiesti dal lavoratore dal padre, ma essendo facoltativi, sono defalcati da quelli spettanti alla lavoratrice madre.

Ricordiamo che sia i congedi obbligatori che quelli facoltativi sono indennizzati dall'INPS al 100% della retribuzione.

Il lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore le tempistiche di fruizione con un preavviso di almeno 15 giorni.

Bergamo, 5 gennaio 2016

Rappresentanze Sindacali Aziendali
FABI Gruppo UBI